

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE "DI
BOLINA" SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREIA MC VIA ARNO 22

Numero REA: MC - 159460

Codice fiscale: 01524490438

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	È costituita una società cooperativa, denominata:	
	"Cooperativa Sociale "Di Bolina" Società Cooperativa".	
	La sede è fissata nel Comune di Treia. Il Consiglio di	
	amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed	
	uffici anche in altre località. La sede sociale può essere	
	trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con	
	semplice decisione del Consiglio di Amministrazione. Spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società è fissata a tempo indeterminato e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche	
	prima della data di scadenza.	
	TITOLO II	
	Disciplina di riferimento	
	Art. 3 - Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
	contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto	

	compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice	
	medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.	
	Art. 4 - Normativa speciale	
	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in	
	materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge	
	8 novembre 1991 n.381 riguardante la disciplina delle	
	Cooperative sociali di tipo A e la legge 3 aprile 2001,	
	n.142 riguardante la disciplina di riforma della figura del	
	socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni	
	e il D.Lgs. 4.12.1997 n.460.	
	Art. 5 - Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	
	2512 e seguenti del codice civile. Comunque essendo la	
	presente una cooperativa sociale regolamentata dalla	
	normativa speciale della legge 8 novembre 1991 n.381 viene	
	considerata dall'art. 111 septies delle disp.att.cod.civ.,	
	introdotto dall'art.9 del D.Lgs. n.6 del 2003) cooperativa a	
	mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui	
	all'articolo 2513 cod.civ.	
	TITOLO III	
	Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività	
	Art. 6 - Scopo sociale	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	

	fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi	
	socio sanitari ed educativi di cui alla lettera A)	
	dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Art. 7 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, intende gestire stabilmente o temporaneamente, per	
	conto proprio e/o di terzi:	
	1) centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	2) attività e servizi di riabilitazione;	
	3) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o	
	altre strutture di accoglienza;	
	4) attività di formazione in genere, formazione	
	professionale, formazione superiore e formazione continua;	
	5) attività di consulenza psicologica e psico-sociale;	
	6) attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza	
	di persone in stato di bisogno;	
	7) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni e/o professionisti a favore delle persone	
	deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	8) attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	9) servizio di gestione asili nido, ludoteche e centri	

	infanzia sia in proprio che in appalto;	
	10) assistenza e vigilanza di minori e anziani;	
	11) centri socio - occupazionali;	
	12) trasporto per soggetti in difficoltà;	
	13) attività di reinserimento sociale e lavorativo;	
	14) attività ludico-educative e di cura;	
	15)attività di laboratori creativi di vario genere,	
	produzione artigianale, agricola, floro-vivaistica,	
	informatica, attività didattico-espressive, palestra,	
	cineforum, tempo libero ecc.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli	
	scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di	
	legge.	
	Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà	
	assumere interessenze e partecipazioni in imprese che	
	svolgono attività economiche integrative e simili e potrà	
	associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più	
	efficace la propria azione.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545-septies del codice civile, previa delibera da parte	
	dell'assemblea dei soci.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed	

	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci; comunque, potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel	
	regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001,	
	n.142.	
	TITOLO IV	
	Soci	
	Art. 9 - Requisiti dei soci e categorie di soci	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche	
	aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che	
	abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque,	
	coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci cooperatori (soci lavoratori) che prestano la loro	
	attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	2) soci sovventori;	
	3) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in	
	base alla loro appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Art. 10 - Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	

	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito regolamento, redatto dal consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art.11 - Soci volontari	
	Sono soci volontari i soci che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Essi effettuano la loro prestazione a titolo gratuito, quindi	
	non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono loro	
	versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione	
	di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli	

	infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto il solo rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci..	
	Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art.12 - Soci sovventori	
	Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che	
	partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici solo	
	mediante strumenti finanziari tramite la sottoscrizione di	
	quote a puro titolo di investimento.	
	I fondi raccolti mediante la sottoscrizione di quote da parte	
	dei soci sovventori verranno destinati alla costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale.	
	I soci sovventori possono far parte dell'organo	
	amministrativo in qualità di consiglieri senza però mai	
	raggiungere la maggioranza in seno al Consiglio di	
	amministrazione, maggioranza che la legge 59/92 prevede sia	

	in capo ai soci cooperatori.	
	Art.13 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere	
	almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo	
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Art. 14 - Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	

	libro dei soci	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 15 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini	
	che verranno indicati dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	

	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 16 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori	
	(soci cooperatori in formazione)	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale	
	categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del	
	codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	

	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	

	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 13.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o	
	dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 18.	
	Art. 17 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non abbia consentito al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della	
	società determinato nell'atto costitutivo;	
	d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	

	raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	
	ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che,	
	a norma di legge e del presente statuto, legittimano il	
	recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio	
	arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 18 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti	
	al collegio arbitrale.	
	Art. 19 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione	
	del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo	
	amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	
	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del	

	provvedimento di esclusione.	
	Art. 20 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile .	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e	
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il	
	termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può	
	avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 21 - Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	

18 di 35

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del	
	codice civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice	
	civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	

20 di 35

	e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto	
	dagli amministratori.	
	Art. 25 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge. Tale quota è fissata nel 3% degli utili	
	annuali da destinare ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 1 della	
	legge n.59/1992;	
	c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 24;	
	d) quanto residua ad apposita riserva indivisibile non	
	ripartibile tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	
	società.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	

	Affinchè la Cooperativa venga considerata "a mutualità	
	prevalente" si prevede:	
	- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto	
	al limite massimo fissato per i dividendi.	
	Art. 26 - Intrasferimento delle quote sociali	
	Le quote sociali non sono trasferibili.	
	TITOLO VII	
	Organi sociali	
	Art. 27 - Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione;	
	conseguentemente gli organi sociali sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato;	
	Sezione I - Assemblea	
	Art. 28 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	

	ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci	
	almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni	
	(centottanta) dalla chiusura dell'esercizio) così come	
	previsto nell'art. 23 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	

	modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla	
	presenza di un notaio.	
	Art. 29 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e del revisore;	
	4. le modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	

	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Art. 30 - Costituzione dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente	
	o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci.	
	Art. 31 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	

	quote sociali possedute.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di 5 (cinque) deleghe. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori né ai sindaci, né alle società da esse	
	controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	Art. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua	
	assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione	
	o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	SEZIONE II - Organo amministrativo	

Art. 33 - Amministratori		
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente e un vice presidente.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito	
	enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono	
	assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in	
	luogo del consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	

	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 34 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	

29 di 35

	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 35 - Rappresentanza legale	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società	
	sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, in caso di assenza o impedimento del presidente al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 36 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia .	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art. 37 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri	
	1), 2), 3), 5, 6), e 7) dell'art.2484 nonché per la perdita	
	del capitale sociale e il venir meno del numero minimo dei	
	soci per un periodo superiore a un anno.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di	
	liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non	
	previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	

	statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	Art. 38 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 39 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od	
	esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società	
	ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione	
	di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del	
	Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata.	
	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli	
	arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede	

	legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante fin dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la	
	maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90	
	giorni, esercitare il recesso.	
	Art. 40 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 22	
	, 23, 25 e 38 sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	

Copia su supporto informatico conforme
all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così
come stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.
235, che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.
MACERATA, 20 giugno 2014.